



**N. 2344-A**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**(RELATRICE ZANONI)**

**Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2016**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2016**

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	9
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	10
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Le regioni e gli enti locali vedono con favore un intervento del legislatore a modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che accolga le loro richieste al fine di semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento raccordando le norme approvate in questi anni; semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibri di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali consentendo altresì una politica espansiva; semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, dall'altro, le modalità del concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2014.

Il presente disegno di legge reca, infatti, una serie di modifiche a disposizioni del capo IV della legge n. 243 del 2012, relativo all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e al concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, con il nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

L'obiettivo del provvedimento è quello di consentire agli enti territoriali, mediante l'attribuzione di strumenti di finanza pubblica coerenti con il nuovo ordinamento contabile, una gestione più efficiente delle risorse a li-

vello locale, tenendo conto delle specificità di ciascun ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle regioni quale «cabina di regia» nell'ambito del territorio di riferimento.

Nel merito, le modifiche introdotte alla legge n. 243 si articolano su quattro direttrici di intervento: l'articolo 1 modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; l'articolo 2 modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; l'articolo 3 modifica le disposizioni inerenti il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, infine, l'articolo 4 modifica le disposizioni relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Più in dettaglio, in tema di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, l'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), stabilisce che i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali previsti dalla legge che si sta modificando (ovvero un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza tra

le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono, conseguentemente, soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti. A tale proposito si segnala che l'eliminazione del vincolo di parte corrente è giustificato dal fatto che tale saldo è già disciplinato dall'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevedono l'obbligo per gli enti territoriali di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa. Inoltre, si evidenzia che il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, è più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale.

L'articolo 1, al comma 1, lettera *b*), stabilisce che ai fini della determinazione del predetto saldo non negativo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Entrate correnti di natura tributaria), 2 (Trasferimenti correnti), 3 (Entrate extratributarie), 4 (Entrate in conto capitale) e 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Spese correnti), 2 (Spese in conto capitale) e 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) del medesimo schema di bilancio. Alla lettera *b*), il testo originario del provvedimento disponeva, inoltre, l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali. A seguito della presentazione di numerosi emendamenti sul tema da parte di tutti i Gruppi, fondati sull'esigenza di includere tale fondo in via permanente fra le entrate e le spese finali, è stato approvato all'unanimità un

emendamento della relatrice che, nel merito, prevede una fase transitoria, per gli anni 2017-2019, durante la quale il fondo pluriennale vincolato è introdotto con legge di bilancio, e la definitiva inclusione dello stesso, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali.

Si ricorda, al riguardo, che il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, che ha l'obiettivo di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è alimentato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo pluriennale vincolato sono destinate, prevalentemente, a spese in conto capitale, ma possono essere destinate a garantire la copertura di spese correnti (ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa). Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultraannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo. Si segnala, infine, che l'utilizzo

del fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), stabilisce che qualora un ente territoriale registri un valore negativo del saldo, lo stesso deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo «in quote costanti». Nella formulazione vigente le misure di correzione devono assicurare il recupero entro il triennio successivo ma non in quote costanti. Tuttavia, viene previsto che con legge dello Stato si possano prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo e dunque non in quote costanti ma con un recupero concentrato maggiormente nella prima o nella seconda parte del triennio.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), soppriime il vincolo, previsto dal comma 3 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione del debito maturato dell'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci. Tale soppressione è giustificata dal fatto che, restando fermo l'obbligo di garantire, a preventivo e a consuntivo, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possano comunque destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento. Infine, con l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si modifica il comma 4 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, prevedendo che con legge dello Stato siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo in esame. Nella versione vigente non sono previsti premi, ma soltanto san-

zioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tema di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, le novelle apportate dall'articolo 2 del provvedimento in esame all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 non modificano le norme che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Per lo più le modifiche attengono alle modalità di svolgimento delle predette operazioni. In particolare, l'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), modifica il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del «saldo non negativo» del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale. Con la successiva lettera *b*) si abrogava, nel testo originario, il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 il quale prevede, in sede di rendiconto, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione era giustificata dalle modifiche introdotte che non prevedono più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale. In sede

di esame del provvedimento è stato però approvato all'unanimità dalla Commissione un emendamento della relatrice con il quale si prevede che le operazioni di indebitamento e di investimento realizzate dagli enti locali attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base di appositi patti di solidarietà nazionali. La norma introduce un livello nazionale di rimodulazione dei saldi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, facendo ovviamente salvi gli effetti di tale strumento nazionale rispetto all'invarianza del saldo finale del complesso degli enti territoriali. Infine, con la lettera *c*) si sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che nella formulazione vigente prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione tecnica del presente articolo. La modifica introdotta precisa che nella disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, demandata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Con un emendamento approvato in Commissione bilancio si prevede che lo schema del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, debba essere trasmesso alle Camere affinché su di esso si esprimano le Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema, decorsi i quali il decreto potrà comunque essere adottato.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in tema di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, il comma 1,

lettera *a*), nel modificare il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. Si ricorda che per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Rispetto al testo vigente, inoltre, viene soppressa l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo straordinario per il concorso dello Stato, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. La dotazione del Fondo doveva essere determinata nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall'andamento del ciclo economico. Con la successiva lettera *b*), si abrogano i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012. In particolare, il comma 2 vigente specifica che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo viene determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali, mentre il comma 3 vigente prevede che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento è demandato ad un decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti. Restano da verificare tempi e modi di applicazione della norma in relazione al concorso dello Stato al finanziamento dei LEP, in quanto in un'audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il 20 aprile scorso, la società SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa, che ha il compito di effettuare una ricognizione dei LEP, ha illustrato i dati solo su asili nido e istruzione pubblica oltre ad alcune linee sui servizi sociali.

In tema di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, l'articolo 4, al comma 1, lettera *a*), reca una modifica formale al comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, che nella versione vigente demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 medesima, le modalità del concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. Con la modifica introdotta si elimina la precisazione che il concorso suddetto avviene ai sensi del presente articolo, in quanto la disciplina è rinviata a legge dello Stato. Con la successiva lettera *b*), si modifica il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, prevedendo che con legge dello Stato sia disciplinato il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi

al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea. Il testo vigente prevede che, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Quindi, rispetto al testo vigente non vi è più la precisazione che si tiene conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzata dall'andamento del ciclo economico e, inoltre, il concorso degli enti territoriali non è più legato alle fasi favorevoli del ciclo economico, di cui si tiene comunque conto ma con un più generico riferimento al suo andamento. Conseguentemente, con la successiva lettera *c*), si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 243 del 2012, che dispone che il contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sia ripartito tra gli enti territoriali tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Tale modifica è giustificata, inoltre, dalla sentenza n. 88 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo sia ripartito tra gli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni». La stessa sentenza ha evidenziato come l'esigenza di garantire il rigore finanziario non possa essere disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l'esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e che entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la

ragion d'essere in quel complesso di principi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.

Infine, il Governo ha accolto in sede di esame del provvedimento presso la Commissione bilancio un ordine del giorno che lo impegna ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che consenta ai comuni di utilizzare l'avanzo di amministrazione per raggiungere il pareggio di bilancio, evitando il passivo e il dissesto finanziario.

ZANONI, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COCIANCICH)

28 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER  
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatore LANIÈCE)

30 giugno 2016

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»;

rilevato che:

le modifiche introdotte agli articoli 9, 10 e 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rispondono all'esigenza di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012, con il nuovo quadro di regole contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali, in termini di equilibrio strutturale tra entrate e spese e sostenibilità del debito, prefigurati dalla novella dell'articolo 81 della Costituzione;

il provvedimento reca disposizioni in tema di modalità e limiti per il conseguimento dell'equilibrio dei bilanci (articolo 9), di ricorso all'indebitamento (articolo 10), di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali (articolo 11) e di sostenibilità del debito pubblico (articolo 12);

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha anticipato l'applicazione della normativa sul pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario e la Sardegna al bilancio di previsione 2015;

la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha segnato per gli enti locali il superamento del patto di stabilità interno, sostituito da un unico saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali;

premesso che le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto un'indagine conoscitiva in materia di contenuto della nuova legge di bilancio dello Stato e di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012;

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «sistema contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici»,

ascrisse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

il disegno di legge accoglie alcune modifiche particolarmente attese dal sistema delle autonomie locali, superando diverse rigidità e difficoltà applicative del testo attualmente vigente;

l'articolo 1, comma 711, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha inserito, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

con il disegno di legge in esame, con la novella di cui al comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, viene demandata a successiva legge ordinaria, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per l'anno di riferimento dalla legge di stabilità, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di competenza;

al riguardo, la Conferenza delle regioni e l'ANCI, nei documenti elaborati in occasione della richiamata indagine conoscitiva, hanno chiesto alcune modifiche al disegno di legge, segnalando, fra l'altro, che la richiamata disposizione sul fondo pluriennale vincolato è destinata a creare incertezza nella composizione del saldo di bilancio, con ripercussioni in termini di programmazione finanziaria degli enti territoriali;

l'introduzione dei rinvii alla legge ordinaria dello Stato potrebbe non assicurare un quadro di regole certe, di relazioni stabili e di obiettivi condivisi che la disciplina sull'equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità del debito dovrebbe almeno tendenzialmente assicurare;

la Corte dei conti, in sede di audizione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, ha segnalato l'esigenza che il computo del fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza vada corredato da una clausola di neutralità finanziaria che ne assicuri l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica mediante opportune coperture finanziarie;

l'introduzione di meccanismi sanzionatori, basati sul recupero triennale e a quote costanti dell'eventuale sfioramento, e di un incentivo premiale per gli enti rispettosi del vincolo dovranno trovare specifica disciplina nella legislazione ordinaria statale (articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge);

con la modifica dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 le operazioni di indebitamento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti potranno essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e non dovranno più essere soggette alla verifica di un saldo finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della regione interessata;

i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. In questo modo, vengono recepite le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 88 del 2014, in termini di esigenza di garantire il pieno coinvolgimento delle auto-

mie territoriali attraverso il modulo partecipativo dell'intesa nel rispetto del principio della leale collaborazione posto a garanzia dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;

lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali con legge ordinaria (articolo 11 della legge n. 243 del 2012, come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge);

parimenti, gli enti territoriali concorrono, in caso di ciclo economico favorevole, alla riduzione del debito complessivo della pubblica amministrazione, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (articolo 12 della legge n. 243 del 2012, come modificato dall'articolo 4 del disegno di legge),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la disciplina del computo del fondo pluriennale vincolato o di parte di esso nel saldo di competenza, tenendo conto dell'esigenza di predisporre una disciplina pienamente coerente con le esigenze di programmazione finanziaria degli enti territoriali.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge  
24 dicembre 2012, n. 243)

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge  
24 dicembre 2012, n. 243)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

«*1-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. **Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali**»;

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

«2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 2.

(*Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*)

1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*:

«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. **La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:**

a) **proporzionalità fra premi e sanzioni;**

b) **proporzionalità fra sanzioni e violazioni;**

c) **destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».**

Art. 2.

(*Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*)

1. *Identico*:

a) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

(*Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*)

1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali»;

c) *identica*:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. **Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato**».

Art. 3.

(*Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge  
24 dicembre 2012, n. 243)*

1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

c) il comma 3 è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge  
24 dicembre 2012, n. 243)*

*Identico*